

N. [REDACTED] R.G. notizie di reato/noti

N. [REDACTED] R.G.G.I.P./ noti



Tribunale di Avellino

Ufficio del giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE **- art. 409 c.p.p. -**

Il giudice per le indagini preliminari

Visti gli atti del procedimento penale nei confronti di [REDACTED] per i reati di cui agli artt 323, 368 e 595 c.p.;

esaminata la richiesta del pubblico ministero di archiviazione del procedimento;
letta l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta nell'interesse di [REDACTED];

sentite le parti all'udienza camerale;

osservato preliminarmente che l'informativa del 14.11.2022, allegata da entrambe le parti alla memoria presentata ai sensi dell'art. 121 c.p.p. non è stata redatta da [REDACTED] ma da altro militare;

ritenuto che neppure nei confronti del redattore dell'informativa potrebbe essere esercitata l'azione penale;

osservato che quanto al reato di cui all'art. 323 lo stesso risulta abrogato il che determina l'irrelevanza dell'audio che a detta dell'indagato dimostrerebbero la violazione di legge da parte dei militari della stazione dei Carabinieri [REDACTED];

che quanto al reato di cui all'art. 368 c.p. la frase "in merito alla sussistenza o meno delle denunciate ipotesi di reato il signor [REDACTED] è persona capace di tali atti" integra una mera valutazione inserita nel testo dell'informativa insuscettibile di integrare il reato di calunnia (che richiede la consapevole e falsa incolpazione in merito a una specifica fattispecie di reato);

che tale condotta può al più integrare l'elemento materiale del reato di diffamazione

atteso che contrariamente a quanto indicato nella richiesta di archiviazione l'informativa ancorché diretta al solo PM sarebbe stata certamente letta anche dal GIP;

che tuttavia manca l'elemento psicologico del reato in contestazione, non trovandosi in presenza di frase intenzionalmente lesiva dell'altrui reputazione;

che, in particolare, se è fuor di dubbio che ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non sia richiesto *l'animus iniurandi vel diffamandi*, essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente (Sez. 5^a, n. 4364/13 del 12 dicembre 2012 Arcadi, Rv. 254390), deve altresì considerarsi che gli elementi tipici del dolo (rappresentazione e volontà) debbano essere calati nella fattispecie concreta cui esso deve essere riferito;

che in particolare la frase era inserita in un atto finalizzato a fornire al PM elementi utili al fine di valutare la fondatezza della notizia di reato, il che consente di ritenere - anche solo in termini di ragionevole e insuperabile dubbio - che l'imputato non si sia rappresentato l'offensività della comunicazione o, quantomeno, che egli abbia ritenuto di agire nell'adempimento di un dovere, convinzione che anche qualora dovesse ritenersi erronea comunque escluderebbe il dolo del reato in contestazione ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 4;

P.Q.M.

visto l'art. 409 c.p.p.,

ordina l'archiviazione del procedimento e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Avellino, 4 aprile 2025

Il giudice per le indagini preliminari

Dott. Giulio Argenio